



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0098/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Daniela Nardo - Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Nicola Ruggiero - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 ottobre 2026, a seguito del ricorso proposto dal sig. Fabiano Preti, associato all'AIA, nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e il sig. Abisso Rosario per l'annullamento/riforma della graduatoria del Corso VMO (C.U. n. 36 del 3 agosto 2026) e l'inquadramento nel ruolo dei Video Match Official CAN per la SS 2026/2027, la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso, contenente contestuale istanza di misura cautelare, proposto in data 2 ottobre 2026 ai sensi degli artt. 49, 79, 83 e 84 C.G.S., il sig. Fabiano PRETI, associato della Sezione A.I.A. di Mantova, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bonfogo, adiva questo Tribunale per l'annullamento e/o riforma:

“-Della graduatoria finale del Corso di Qualificazione per Video Match Official (VMO) svoltosi nei giorni 1 e 2 agosto 2026, nella parte in cui ha collocato al 1° posto il Sig. Rosario Abisso;

-Dei Comunicati e delle Delibere del Comitato Nazionale A.I.A. nella parte in cui non hanno disposto l'aggiornamento e la rettifica della graduatoria VMO e l'inquadramento del Sig. Fabiano Preti a seguito del reinquadramento dell'Abisso nei ruoli della C.A.N. con la qualifica di Arbitro Effettivo;

-In via subordinata, del silenzio-inadempimento/rigetto tacito formatosi sull'Istanza del 17 settembre 2026 e sulla successiva Diffida ad adempiere del 25 settembre 2026, inoltrate dall'odierno ricorrente al Comitato Nazionale A.I.A.”;

nonché per l'accertamento e la dichiarazione:

“-del diritto del Sig. Fabiano Preti al ricalcolo della graduatoria e al conseguente inquadramento nell'organico dei Video Match Official (VMO) della C.A.N. per la stagione sportiva 2026-2027 e/o dell'obbligo dell'A.I.A. di adottare un provvedimento urgente, espresso e motivato entro congruo termine”.

In punto di fatto, il ricorrente esponeva che:

-con il Comunicato Ufficiale A.I.A. n. 92 del 27 marzo 2026, il Comitato Nazionale aveva deliberato, per la stagione sportiva 2026/2027, la formazione di un organico VMO pari a complessive 25 unità, stabilendo contestualmente n. 5 avvicendamenti e n. 5 nuovi ingressi provenienti dal corso di qualificazione VMO;

-con il C.U. n. 1 del 1° luglio 2026, il sig. Fabiano Preti era stato dismesso dal ruolo Assistenti C.A.N. per limite di permanenza/età ex art. 25 R.O.T.;

-in conseguenza di ciò, il predetto Preti, a seguito di presentazione della relativa istanza, era stato ammesso a partecipare al Corso di Qualificazione VMO dell'1-2 agosto 2026 presso l'IBC di Lissone, valevole per stagione sportiva 2026-2027 ed oggetto della comunicazione del 29.07.2026;

-ad esito delle prove fisiche e teoriche, il sig. Preti aveva conseguito l'idoneità, “ collocandosi al 6° posto della graduatoria finale risultando il primo candidato escluso dal contingente dei 5 ingressi iniziali, così come pubblicato nel C.U. n. 35 del 03.08.2026. A



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

tal riguardo, si precisa che tale graduatoria non presenta un punteggio di merito stilato in ordine decrescente, bensì un mero elenco di idoneità redatto in rigoroso ordine alfabetico”;

-con C.U. n. 36 del 03.08.2026 era stato pubblicato e ratificato l’elenco definitivo dell’inquadramento nel ruolo di Video Match Official “*in cui figurava al 1° posto del medesimo elenco il Sig. Rosario Abisso, partecipante al corso in quanto anch’egli formalmente dimesso dalla C.A.N. con il medesimo C.U. n. 1 del 1° luglio 2026*”;

-con ordinanza n. 0008/TFNSD/ 2026-2027 del 04.08.2026 (Proc. 0024/TFNSD/2026-2027) e successiva sentenza/dispositivo n. 0033/TFNSD-2026-2027 del 3 settembre 2026 (Proc. n. 0024/TFNSD/2026-2027), il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare aveva accolto il ricorso proposto dal sig. Rosario Abisso, dichiarando illegittima la sua dismissione dal ruolo di arbitro effettivo C.A.N.;

-in esecuzione della decisione, l'Abisso era stato reincorporato nell'organico degli Arbitri C.A.N.

Secondo il ricorrente, in conseguenza della richiamata decisione del TFN, sarebbe venuto meno, con efficacia retroattiva, il presupposto legittimante la partecipazione di Abisso al corso VMO reserved/qualificazione (ossia lo stato di arbitro dimesso), con la conseguenza che la sua posizione al 1° posto della graduatoria VMO sarebbe priva di titolo.

Sotto il profilo strettamente aritmetico e della c.d. “*prova di resistenza*”, dovendo rimuovere il sig. Abisso dalla graduatoria, il sig. Fabiano Preti “*scorre dal 6° al 5° posto, rientrando a pieno titolo tra i 5 candidati idonei da inquadrare*”.

Ciò anche alla luce del fatto che “*il dato pubblicato sul sito ufficiale A.I.A. attesta che l'organico VMO C.A.N. operante per la S.S. 2026/2027 è, ad oggi, composto da sole 24 unità (21 arbitri e 3 assistenti), a fronte delle 25 deliberate dal Comitato Nazionale col C.U. n. 92/2026*”.

Nonostante ciò, l'A.I.A. avrebbe opposto un totale silenzio, non adottando alcun provvedimento espresso, a fronte della formale istanza di rettifica/scorrimiento, presentata dal Preti in data 17.09.2026, reiterata con diffida ad adempiere in data 25.09.2026.

Di qui la proposizione dell’odierno ricorso, fondato, in particolare, sui seguenti motivi:

1. ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA PER ILLECITO/DIFETTO GENETICO DEL PRESUPPOSTO IN CAPO AL 1° CLASSIFICATO (Sig. Rosario Abisso). CADUCAZIONE CON EFFICACIA EX TUNC E RICALCOLO VINCOLATO DELLA GRADUATORIA EX ART. 30 R.O.T.

Secondo il ricorrente, la richiamata sentenza/dispositivo del TFR n. 0033/TFNSD-2026-2027 del 3 settembre 2026 (Proc. n. 0024/TFNSD/2026-2027), opererebbe con efficacia retroattiva (*ex tunc*), travolgendo con effetto caducante tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.

Ed invero, una volta ripristinato lo *status quo ante* di arbitro effettivo C.A.N., in capo all'Abisso sarebbe venuta meno *ab origine* la qualifica di “*dimesso*”, *conditio sine qua non* per l'accesso al corso di qualificazione e per la conseguente graduazione.

La presenza dell'Abisso al 1° posto della graduatoria VMO risulterebbe, pertanto, priva di qualsivoglia titolo giuridico.

Nel contempo, applicando il consolidato principio processuale della c.d. “*prova di resistenza*”, l'eliminazione del candidato privo dei requisiti determinerebbe l'automatico ricalcolo della graduatoria: rimuovendo il nominativo del sig. Abisso, il sig. Fabiano Preti avanzerebbe *ope legis* dal 6° al 5° posto utile.

Non si tratterebbe, dunque, di uno “*scorrimiento facoltativo per vacanza sopravvenuta*”, bensì di un'ipotesi di doverosa rettifica e ricalcolo dell'esito della procedura selettiva originaria, a seguito della rimozione del concorrente illegittimamente collocato al vertice.

Tutto ciò a maggior ragione alla luce del fatto che il corso di qualificazione e la graduatoria VMO sarebbero unici e trasversali, destinati sia ad ex arbitri che ad ex assistenti, non contemplando l’art. 30 R.O.T. graduatorie separate per profilo di provenienza, ma una graduatoria di merito unica.

I 5 posti deliberati dal Comitato Nazionale col C.U. n. 92/2026 sarebbero, del resto, indistintamente destinati ai primi 5 classificati della selezione, con la conseguenza che, rimosso l'Abisso dal 1° posto, il sig. Preti assumerebbe a tutti gli effetti di diritto e di fatto la 5ª posizione utile per l'inquadramento nei ruoli C.A.N. VMO.

Secondo il ricorrente, ogni diversa interpretazione si porrebbe in palese contrasto con il principio di trasparenza delle procedure



selettive e di parità di trattamento tra i tesserati.

Pertanto, l'uscita di Abisso libererebbe un posto nel contingente generale dei 5 idonei, spettante *de jure* al 6° graduato, a prescindere dalla sua qualifica di provenienza.

2. MANCANZA DI AUTONOMIA E DISCREZIONALITÀ DELL'A.I.A. NELL'INQUADRAMENTO DEGLI IDONEI EX ART. 30 R.O.T. E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO (C.U. N. 92/2026).

In capo all'A.I.A. non sussisterebbe una presunta "*discrezionalità organizzativa*" nell'omettere l'inquadramento del 5° idoneo o nel lasciare l'organico sguarnito a 24 unità (anziché 25).

Ed infatti, in base all'art. 30 del Regolamento degli Organi Tecnici A.I.A., disciplinante l'accesso ed il passaggio ai ruoli VMO, il conseguimento dell'idoneità ad esito del corso di qualificazione attribuirebbe ai candidati utilmente collocati in graduatoria, il diritto al conseguente inquadramento nei limiti dei posti messi a selezione.

La norma non attribuirebbe all'A.I.A. né al Comitato Nazionale alcun potere di apprezzamento circa l' "*an*" (se coprire o meno il posto), una volta conclusa la procedura selettiva con l'approvazione del merito e della graduatoria.

L'inquadramento dei vincitori/idonei entro il contingente fissato costituirebbe un atto dovuto e privo di autonomia discrezionale.

In definitiva, l'A.I.A. avrebbe esercitato ed esaurito la propria discrezionalità programmatica a monte, con l'adozione del Comunicato Ufficiale n. 92 del 27 marzo 2026 (prevedente la vincolante predeterminazione della consistenza dell'organico VMO per la stagione 2026/2027 in complessive 25 unità e del contingente dei nuovi ingressi da corso di qualificazione in n. 5 unità), non potendo, in forza del generale principio dell'autovincolo, *a posteriori* e per mere ragioni di inerzia, disattendere le soglie numeriche da essa stessa deliberate e pubblicate.

In definitiva, la posizione lasciata scoperta dal reingresso di Abisso nei ruoli C.A.N. non costituirebbe una vacanza "*nuova*" o "*sopravvenuta*" derivante da dimissioni o eventi successivi, ma rappresenterebbe l'originario 5° posto del contingente deliberato con C.U. n. 92/2026.

Attualmente, essendo l'organico VMO C.A.N. composto da sole 24 unità (21 arbitri e 3 assistenti), l'A.I.A. starebbe operando in palese violazione del proprio previgente atto programmatico, con cui era stata deliberata una dote organica di 25 posti.

3. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ASSOCIATIVA

L'A.I.A. avrebbe osservato un comportamento illogico e contraddittorio, in quanto da un lato avrebbe riconosciuto la necessità tecnica di coprire 25 posti VMO per garantire la regolarità delle designazioni al VAR (C.U. n. 92/2026), mentre, dall'altro, tollererebbe un organico sottodimensionato a 24 unità, pur disponendo di un idoneo da aggiungere (il sig. Preti), immediatamente utilizzabile e formato.

Tale condotta integrerebbe un evidente e insanabile vizio di illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca, sotto il profilo del corretto esercizio del potere discrezionale e del rispetto dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione associativa.

Ed invero, secondo il ricorrente, preferire una scopertura d'organico che minerebbe la regolarità delle designazioni al VAR – costringendo la struttura a turnazioni anomale o a un sovraccarico operativo incompatibile con la massima precisione richiesta dal ruolo – anziché attingere a una risorsa pronta e idonea, trasformerebbe la discrezionalità organizzativa dell'Associazione in un arbitrio illogico.

4. ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO/OMESSO RIESAME: VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

Per l'ipotesi di riconosciuta impossibilità per il Tribunale di disporre direttamente la riforma della graduatoria ed il contestuale inquadramento del ricorrente, il sig. Preti censurava l'illegittimità della condotta tenuta dall'A.I.A., la quale avrebbe opposto un totale silenzio all'istanza del 17.09.2026 ed alla successiva diffida del 25.09.2026.

L'effetto caducatorio derivante dal giudicato federale di cui al Dispositivo TFN n. 0033/2026 avrebbe, infatti, posto in capo all'A.I.A. un preciso ed ineludibile dovere d'ufficio di riesaminare gli atti della selezione VMO.

Per contro, il silenzio serbato dall'Associazione integrerebbe un palese silenzio-inadempimento, in violazione dei doveri di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

trasparenza, buon andamento e giustizia sportiva, atteso che l'A.I.A. avrebbe l'obbligo giuridico di pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato, “..prendendo atto della sopravvenuta inidoneità della graduatoria originaria e provvedendo alla rideterminazione della posizione del Sig. Preti entro un termine perentorio fissato da codesto Tribunale”.

Il ricorrente chiedeva, inoltre, l'adozione *inaudita altera parte* di idonea misura cautelare, richiamando:

-quanto al *fumus boni iuris*, la circostanza per cui, a seguito del giudicato federale che avrebbe eliminato *ab origine* il presupposto per l'ammissione e permanenza nella graduatoria VMO del sig. Abisso, il sig. Preti passerebbe *ope legis* dal 6° al 5° posto utile, rientrando a pieno titolo nel contingente dei 5 ingressi autorizzati dal Comitato Nazionale col C.U. n. 92/2026 e rappresentando l'inquadramento ex art. 30 R.O.T. atto dovuto a fronte di un organico deliberato a 25 unità e di una graduatoria di merito unica e trasversale;

-quanto al pericolo grave, imminente ed irreparabile (*cd periculum in mora*), (i) la perdita irrecuperabile del *"ritmo gara"*, delle designazioni settimanali presso la struttura di riferimento e del continuo aggiornamento sui protocolli VAR/VMO (a fronte di campionati professionistici di Serie A e Serie B della stagione sportiva 2026-2027 già ampiamente avviati), (ii) lo stato di illegittimo ed ingiustificato sottonumero in cui l'A.I.A. starebbe affrontando il campionato (pur in presenza di una graduatoria valida da cui attingere ed in presenza del sig. Preti, candidato idoneo, formato ed immediatamente designabile), (iii) la perdita, derivante dalla mancata immissione nel ruolo, dei gettoni di presenza, delle indennità di diaria e dei rimborsi spettanti per le designazioni ufficiali VMO nella stagione corrente.

In conclusione, il ricorrente chiedeva di:

“Disporre, *inaudita altera parte*, la sospensione dell'efficacia della graduatoria VMO dell'1-2 agosto 2026 contenuta nel C.U. n. 36 del 03.08.2026, nella parte in cui non contempla il Sig. Fabiano Preti tra i 5 inquadri e, per l'effetto, ordinare all'Associazione Italiana Arbitri di procedere con immediatezza all'inquadramento provvisorio del Sig. Fabiano Preti nel ruolo dei Video Match Official (VMO) della C.A.N. per la S.S. 2026/2027, garantendone la piena integrabilità nei quadri designabili per le gare di campionato.

NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE:

-Annullare e/o riformare la graduatoria del Corso VMO dell'1-2 agosto 2026 contenuta nel C.U. n. 36 del 03.08.2026, nella parte in cui include al 1° posto il Sig. Rosario Abisso;

-Rideterminare la graduatoria medesima collocando il Sig. Fabiano Preti al 5° posto utile;

-Accertare e dichiarare il diritto del Sig. Fabiano Preti all'inquadramento nell'organico VMO C.A.N. per la S.S. 2026/2027 ed ordinare all'A.I.A. di adottare i conseguenti provvedimenti.

IN VIA SUBORDINATA:

-Accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento/omesso riesame mantenuto dall'A.I.A. sull'Istanza del 17.09.2026;

-Ordinare all'A.I.A. di adottare un provvedimento espresso e motivato entro e non oltre il termine di 10 giorni o, comunque, entro il termine ritenuto utile, data l'urgenza.

Con vittoria di spese e competenze legali del procedimento”.

La memoria dell'AIA

Con memoria difensiva pervenuta il 20 ottobre 2026 (in vista dell'odierna udienza del 22 ottobre 2026), l'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI (A.I.A.), rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio DI STASIO, premetteva di ritenere tempestiva la memoria stessa “..presumendosi che l'ordinanza di fissazione dell'udienza, nel disporre l'abbreviazione dei termini, per mero refuso non abbia anche espressamente previsto, come di consueto accade, l'abbreviazione del termine per il deposito di memorie e documenti sino al giorno prima dell'udienza al fine di assicurare alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa (...) Tanto più che, nel caso specifico, la fissazione dell'udienza è coincisa con il periodo delle elezioni del Presidente dell'AIA e dei componenti del Comitato Nazionale tenutesi il 10 ottobre u.s. e con il periodo di insediamento dei detti organi”.

In via preliminare, eccepiva la tardività del ricorso, per violazione dell'art.86, comma 3, C.G.S. della F.I.G.C. e dell'art. 30, comma 2, C.G.S. del C.O.N.I., siccome ricorso proposto in data 2.10.2026 e, dunque, oltre 30 gg dalla pubblicazione dell'atto impugnato (graduatoria finale del corso di VMO, pubblicata con il C.U. n. 35 del 3.8.2026).



Nel merito, l'Associazione sosteneva la piena legittimità della graduatoria finale del corso di VMO e della partecipazione di Rosario ABISSO al corso, nonché la correttezza del suo inserimento nella graduatoria.

Tale graduatoria, infatti, non presenterebbe il lamentato difetto genetico di partecipazione in capo al primo classificato Rosario ABISSO, atteso che quest'ultimo, sia alla data di presentazione della domanda (25.7.2026) che alla data di svolgimento del corso e di pubblicazione della graduatoria (3.8.2026), avrebbe rivestito lo *status* di arbitro effettivo dimesso dalla CAN in virtù del C.U. n. 1 dell'1.7.2026, essendo l'illegittimità del suo avvicendamento stata dichiarata soltanto con la successiva decisione n. 48/TFNSD/2026-2027, resa all'esito della camera di consiglio del 3.9.2026, nonché pubblicata il 14.9.2026.

Anche il provvedimento cautelare del 4.8.2026 (asseritamente non idoneo ad incidere sullo *status* di Rosario ABISSO) risulterebbe successivo allo svolgimento del corso e alla pubblicazione della graduatoria.

La successiva declaratoria di illegittimità dell'avvicendamento dell'Abisso dagli arbitri della CAN non potrebbe inficiare, *ex post*, l'intero procedimento, legittimamente svoltosi con la partecipazione di Rosario ABISSO (all'epoca, avente pieno titolo a farvi parte), con conseguente, asserita infondatezza delle avverse domande di annullamento e/o riforma della detta graduatoria nonché di rideterminazione della graduatoria medesima.

In realtà, a giudizio dell'A.I.A., tali domande integrerebbero nella sostanza una richiesta di scorrimento della graduatoria, con domanda di collocazione di Fabiano PRETI, cui però non sarebbe sotteso alcun corrispondente diritto.

L'inesistenza di qualsivoglia diritto di Fabiano Preti al ricalcolo (*rectius*, scorrimento) della graduatoria, troverebbe conferma nei pronunciamenti giurisprudenziali, all'uopo richiamati, alla cui stregua:

-gli idonei nelle graduatorie pubbliche non vanterebbero un diritto soggettivo all'assunzione tramite scorrimento delle graduatorie in caso di posizioni vacanti, nascendo tale diritto esclusivamente qualora già previsto nel bando di concorso o a seguito di una manifestazione del P.A., diretta all'idoneo non vincitore, di avvalersi dello scorrimento;

-l'Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, sarebbe libera di "opzionare" tra utilizzo della graduatoria (c.d. scorrimento), nuovo concorso (bandire una nuova procedura di provvista) o soppressione del posto (cancellazione del bisogno), non avendo il candidato risultato idoneo non vincitore alcun diritto soggettivo, ma una posizione di mera aspettativa.

Nella presente fattispecie (cui i principi sopra richiamati troverebbero sicura applicazione), la legittimità della condotta dell'AIA di non dar corso allo scorrimento della graduatoria e sopprimere il posto nell'organico dei VMO troverebbe ulteriore, legittimo riscontro nell'esigenza di non gravare oltremodo sul bilancio dell'associazione, mediante l'assunzione e contrattualizzazione di un ulteriore elemento non necessario nell'organico dei VMO.

A tal riguardo, l'Associazione richiamava la problematica inerente alla copertura finanziaria insorta a seguito della reintegrazione in soprannumero nell'organico degli arbitri della CAN di Rosario ABISSO e, conseguentemente, l'insussistenza della copertura finanziaria complessiva per la contrattualizzazione di un altro VMO.

Rimarcava, poi, che, a differenza di Rosario ABISSO, già arbitro effettivo e, quindi, impiegabile come VAR, Fabiano PRETI, quale ex assistente arbitrale, potrebbe essere impiegato soltanto come AVAR.

Secondo le tesi difensive, tale limitata possibilità di impiego non apporterebbe alcun significativo né apprezzabile valore aggiunto all'attuale organico VMO, giustificando ampiamente, assieme alle evidenziate problematiche di copertura finanziaria, la scelta, rientrando nella legittima discrezionalità dell'AIA, di non dar corso allo scorrimento della graduatoria.

In definitiva, la pretesa avanzata dal ricorrente risulterebbe priva di fondamento, dal momento che l'ultrattività *ex lege* delle graduatorie concorsuali non si tradurrebbe in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei.

L'idoneo non vincitore vanterebbe, infatti, solo una posizione di mera aspettativa all'assunzione, in quanto l'Amministrazione conserverebbe un'ampia discrezionalità e una semplice facoltà (non un obbligo) di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell'espletamento di un nuovo concorso o, ancora, della soppressione del posto, il tutto in funzione della decisione organizzativa, dei limiti normativi, delle disponibilità in bilancio e della situazione concreta.

Diversamente opinando, nella prospettiva difensiva, si finirebbe per comprimere, in modo del tutto sproporzionato ed ingiustificato, i margini di ampia discrezionalità riservati all'Amministrazione – nel caso specifico all'AIA – in ordine alle scelte di



organizzazione e reclutamento del personale.

Infine, l'AIA sosteneva l'infondatezza dell'istanza cautelare, per assenza dei relativi presupposti.

Ed invero, quanto al *fumus*, le avverse domande di annullamento e/o riforma e/o rideterminazione della graduatoria risulterebbero inammissibili per intervenuta decadenza e, comunque, infondate, non sussistendo, nella prospettiva dell'AIA, alcun diritto allo scorrimento o ricalcolo della graduatoria in capo al ricorrente e risultando pienamente legittima la scelta di non dar corso allo scorrimento e di sopprimere il posto.

In relazione al *periculum in mora*, la relativa assenza sarebbe fatta palese dal fatto che:

-anche nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, non sarebbe comunque astrattamente preclusa al ricorrente la successiva partecipazione sia alle designazioni che ai futuri raduni;

-la perdita del “*ritmo di gara*” non potrebbe mai configurarsi nei confronti di un associato impiegabile soltanto come AVAR;

-non sussisterebbe alcuna situazione di sotto-organico dell'AIA, in quanto i 24 VMO oggi in organico garantirebbero in maniera adeguata il fabbisogno attuale dell'AIA;

-l'asserita perdita di indennità di diaria e di rimborsi non rivelerebbe in assenza di spese da rimborsare e di trasferte da indennizzare.

In conclusione, l'AIA chiedeva:

“A. In via cautelare, rigettarsi le relative istanze formulate dal sig. Fabiano PRETI contestualmente al ricorso proposto in data 2.10.2026, perché del tutto infondate in quanto carenti degli imprescindibili requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per le ragioni esposte in narrativa;

B. In via preliminare, dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal sig. Fabiano PRETI in data 2.10.2026 stante l'intervenuta decadenza dall'impugnazione della graduatoria e la conseguente inammissibilità delle avverse domande di annullamento e/o riforma e/o rideterminazione della medesima graduatoria, per le ragioni esposte in narrativa;

C. Nel merito, rigettarsi il ricorso proposto dal sig. Fabiano PRETI in data 2.10.2026 e tutte le domande ivi formulate, siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.

D. Con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre oneri e accessori di legge”.

La memoria difensiva di replica

Con memoria difensiva di replica pervenuta il 20 ottobre 2026, la difesa del sig. Fabiano Preti replicava alla memoria dell'Associazione Italiana Arbitri.

In via preliminare ed assorbente, eccepiva la totale inammissibilità e tardività della memoria difensiva e di costituzione depositata dall'A.I.A. in data 20 ottobre 2026, per violazione del termine di tre giorni prima dell'udienza, fissato dall'art. 87, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.

Sotto questo punto di vista non potrebbero rilevare né la giustificazione della coincidenza della fissazione dell'udienza con le elezioni del Presidente dell'A.I.A. e dei componenti del Comitato Nazionale, né il “refuso”, che sarebbe contenuto nell'avviso di fissazione d'udienza.

In via gradata, per l'ipotesi di ritenuta tempestività della memoria depositata dall'A.I.A., la difesa del Preti chiedeva di ritenere ammissibile la propria memoria di replica.

In tale memoria, la difesa sosteneva, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, sul presupposto che termine di 30 giorni per la relativa proposizione avrebbe potuto decorrere unicamente dal momento d'insorgenza e concretizzazione della (pretesa) lesione del diritto del ricorrente (ovvero 3 settembre 2026, data dell'emissione e pubblicazione del Dispositivo n. 0033/TFNSD-2026-2027, con cui questo Tribunale avrebbe annullato *ex tunc* la dismissione dell'Abisso, travolgendo il presupposto della sua permanenza nella graduatoria VMO).

Nel contempo, evidenziava, a confutazione della memoria dell'AIA, che:



-nel ricorso, non verrebbe contestata la legittimità della partecipazione iniziale di Abisso al corso, ma, al contrario, la condotta serbata dall'AIA dopo l'emanazione del Dispositivo TFN n. 33/2026: una volta reintegrato l'Abisso come arbitro C.A.N., l'A.I.A. avrebbe avuto il dovere d'ufficio di prenderne atto ed espungerlo dalla graduatoria del Corso VMO, rideterminando la composizione dei 5 idonei con l'inclusione del sig. Preti;

-la domanda del ricorrente non potrebbe essere qualificata come un mero *"scorrimento facoltativo di graduatoria"* (con conseguente applicazione dei principi sulla discrezionalità amministrativa dell'Ente), in quanto il Preti non avrebbe azionato una domanda fondata su dimissioni, rinunce o vacanze sopravvenute, per le quali l'amministrazione possa valutare se scorrere o meno, ma una domanda finalizzata ad ottenere l'annullamento e la rideterminazione parziale della graduatoria in quanto viziata dall'indebita permanenza al 1° posto di un soggetto (Abisso Rosario), la cui dismissione sarebbe stata annullata dal TFN con effetto retroattivo.

In definitiva, la rimozione dell'Abisso dal 1° posto imporrebbe, per pura prova di resistenza aritmetica, di far avanzare il Sig. Preti dal 6° al 5° posto utile, avendo l'A.I.A. già esercitato ed esaurito ogni discrezionalità programmatoria con la fissazione dell'organico a 25 unità e del contingente dei nuovi ingressi in n. 5 unità (C.U. n. 92/2026) e rappresentando l'adeguamento della graduatoria a seguito di giudicato un atto dovuto e vincolato;

-nella fattispecie all'esame, sarebbe inapplicabile la c.d. *"soppressione del posto"*, in quanto non si tratterebbe di una domanda di scorrimento di graduatoria e, pertanto, non vi sarebbe alcuna arbitrarietà o discrezionalità dell'A.I.A. di provvedervi o no;

-l'A.I.A. non avrebbe adottato alcun provvedimento generale di soppressione del 25° posto VMO, ma starebbe tollerando un'illegittima scopertura a 24 unità unicamente in ragione della propria inerzia;

-l'argomento circa la limitata possibilità di impiego del sig. Preti (ex Assistente e dunque utilizzabile solo come AVAR) rappresenterebbe una discriminazione palesemente illegittima, alla luce dell'art. 30 R.O.T., prevedente una graduatoria di merito unica e trasversale, aperta indistintamente ad arbitri e assistenti: una volta conseguita l'idoneità, l'inquadramento nei 5 posti messi a concorso sarebbe un diritto vincolato dal posizionamento e non potrebbe essere subordinato a valutazioni *post-ad hoc* sulla qualifica originaria dei candidati;

-l'allegazione di generiche problematiche di bilancio e di copertura finanziaria legate alla reintegrazione dell'Abisso in CAN, si scontrerebbe con un insanabile cortocircuito logico: l'autorizzazione e finanziamento a monte dell'organico VMO per 25 unità (C.U. n. 92/2026);

-non sarebbero pertinenti i richiami giurisprudenziali sui pubblici concorsi generali e sulla mera aspettativa degli idonei, atteso che, nel caso di specie, non saremmo di fronte a un concorso pubblico di pubblico impiego contrattualizzato, bensì a una procedura interna di qualificazione e posizionamento di tesserati all'interno dei ruoli tecnici federali ordinamentali;

-l'esaurimento dei posti di un organico tecnico vincolato non autorizzerebbe l'Associazione a lasciare scoperte le posizioni pregiudicando la regolarità delle designazioni;

-l'affermazione circa l'irrelevanza o la limitatezza funzionale dell'impiego del sig. Preti in qualità di AVAR (i) risulterebbe offensiva della professionalità tecnica di un associato di lungo corso, con numerose esperienze internazionali e pienamente idoneo, (ii) sminuirebbe il ruolo dell'AVAR (Assistant Video Match Official), per contro essenziale, paritetico e indefettibile all'interno della Sala VAR, per la validità e la regolarità di ogni designazione nei campionati di riferimento, (iii) risulterebbe, infine, intrinsecamente contraddittoria rispetto alle esigenze funzionali dell'AIA, smentendo la necessità numerica delle 25 unità originariamente deliberate.

In conclusione, la difesa del sig. Preti chiedeva l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, previa dichiarazione di inammissibilità della memoria difensiva depositata da parte resistente in data 20 ottobre 2026 o, in subordine, confermandone la piena ammissibilità, al pari della propria memoria.

Con vittoria di spese e competenze del procedimento.

L'udienza del 22 ottobre 2026

All'udienza del 22 ottobre 2026, intervenivano l'Avv. Francesca Bonfogo per il ricorrente Preti e l'Avv. Valerio Di Stasio per l'AIA resistente, mentre nessuno compariva per la Federazione Italiana Giuoco Calcio e il sig. Rosario Abisso.

In via preliminare, l'Avv. Di Stasio, con riferimento all'eccezione di tardività della memoria di costituzione dell'AIA, dichiarava di



aver depositato l'atto solamente due giorni prima dell'udienza a causa di un problema organizzativo, determinante un ritardo nella ricezione della procura.

Rimarcava che in casi simili di abbreviazione dei termini, il Tribunale aveva concesso la possibilità di depositare memoria sino al giorno precedente l'udienza.

Chiedeva, per l'ipotesi in cui fosse stato disposto lo stralcio della memoria, di leggerne il contenuto, da trascrivere a verbale.

Evidenziava, infine, che la difesa del ricorrente aveva depositato successiva memoria di replica.

L'Avv. Bonfogo insisteva nell'eccezione di tardività e nella richiesta di ammissione della propria memoria di replica, per l'ipotesi di acquisizione della memoria dell'AIA.

Il Collegio si ritirava in camera di consiglio.

Ripresa l'udienza, il Tribunale disponeva l'acquisizione della memoria di costituzione dell'AIA, con lo stralcio dell'eccezione di tardività del ricorso (a cui l'Avv. Di Stasio rinunciava), e, conseguentemente, della memoria di replica del sig. Preti.

Nel merito, l'Avv. Bonfogo si riportava ai propri scritti, ribadendo di non aver chiesto lo scorrimento discrezionale della graduatoria, ma la rideterminazione vincolata della stessa, dovuta alla presenza in graduatoria di un soggetto non legittimato a farne parte, a seguito della decisione del Tribunale.

Chiedeva, altresì, la cancellazione delle espressioni, contenute nella memoria avversaria, sull'inutilità dell'AVAR (*alias*, sull'assenza di significativo valore aggiunto all'attuale organico VMO che potrebbe derivare dall'impiego del sig. Preti), le quali risulterebbero lesive della professionalità del ricorrente.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso.

L'Avv. Di Stasio chiariva, innanzitutto, l'assenza in memoria di alcuna volontà di mettere in discussione la professionalità del ricorrente; le considerazioni ivi espresse si riferirebbero essenzialmente alle prospettive a livello internazionale, richiedendo l'UEFA l'utilizzo esclusivo di arbitri per il ruolo di VMO.

Aggiungeva che controparte avrebbe dovuto, quanto meno in via cautelativa, proporre subito ricorso, indipendentemente dalla posizione del sig. Abisso e che la domanda del ricorrente sarebbe finalizzata ad uno scorrimento della graduatoria, risultando in caso contrario tardiva.

Concludeva riportandosi alla propria memoria e alle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

In via preliminare, va evidenziato che lo scrutinio dell'istanza cautelare resta assorbito dall'esame nel merito del ricorso, cui il Collegio provvede direttamente in questa sede.

Sempre in via preliminare, il Tribunale non ravvisa i presupposti per accogliere la richiesta del ricorrente di disporre la cancellazione delle espressioni, ritenute offensive e contenute nella memoria di costituzione in giudizio dell'AIA, riguardanti l'assenza di un significativo valore aggiunto all'attuale organico VMO, che potrebbe derivare dall'impiego del sig. Preti.

Ed invero, le espressioni sconvenienti od offensive, suscettibili di cancellazione ex art. 89 c.p.c., “... *consistono in tutte quelle frasi, attinenti, o meno, all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, in violazione dei principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento. Tale ipotesi è integrata in caso di espressioni eccedenti le esigenze difensive ed avulse dalla materia del contendere* ([Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6038](#)). *Solo le espressioni che non hanno relazione alcuna con l'esercizio della difesa e che sono ricollegabili al mero intento di offendere l'avversario giustificano l'ordine di cancellazione* ([Consiglio di Stato, Sez. III, 4 settembre 2019, n. 6097](#)). *In definitiva, nel caso qui all'esame, non si ravvisa un puro e gratuito intento offensivo nei confronti della controparte, e, l'espressione utilizzata conserva un rapporto con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive*” (così, Cons. Stato, Sez. V, n. 8440/2022).

Per contro, nella fattispecie all'esame, l'espressione, riportata a pag. 7 della memoria dell'AIA (“*limitata possibilità di impiego, che non apporterebbe alcun significativo né apprezzabile valore aggiunto all'attuale organico VAR...*”), letta alla luce di quella immediatamente precedente (“*Fabiano Preti è un ex assistente arbitrale e potrebbe essere impiegato solamente come AVAR*”),



risulta evidentemente finalizzata a valorizzare, in ottica difensiva, il profilo generale delle distinte ed astratte competenze del VAR e dell'AVAR.

La medesima espressione non travalica i confini dell'esercizio del diritto di difesa, inserendosi nell'ambito della normale dialettica processuale, senza che dalla stessa traspaia alcun intento lesivo della professionalità del ricorrente, mai messa in dubbio da alcuno, come confermato all'odierna udienza dal difensore dell'AIA.

Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento, per quanto di seguito esposto.

Nello specifico, il Collegio rileva, in primo luogo, che è rimasto indimostrato il possesso, in capo al sig. Preti, di un interesse concreto ed attuale al ricorso ex art. 100 c.p.c.

Sul punto, va evidenziato che, per consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico (ovvero, per identità di *ratio*, di una procedura selettiva, per quanto non rivestente natura propriamente concorsuale) *“..non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata. Infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571) (...) In altri termini, col ricorso non è stato in alcun modo dimostrato come una eventuale sentenza favorevole avrebbe consentito alla ricorrente di rientrare nel novero dei soggetti dichiarati vincitori del concorso, riuscendo così ad ottenere, in via giudiziale, il bene della vita anelato, limitandosi, come già sopra evidenziato, ad elencare una serie di attribuzioni di punti ritenute illegittime. Come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata, il fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento formale quanto piuttosto un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel caso di specie grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in giudizio”* (così testualmente, tra le altre, TAR Lazio, Roma, n. 419/2021).

Nella fattispecie all'esame, prevedendo la graduatoria censurata due “candidati idonei non ammessi” (il Sig. Bitonti, oltre al Sig. Preti), riportati in rigoroso ordine alfabetico e senza relativo punteggio di merito, ed essendo uno solo il posto resosi (in ipotesi) disponibile a seguito della riammissione nell'organico degli arbitri CAN del sig. Abisso, non risulta possibile individuare in capo al Preti la qualità di candidato idoneo destinato, in via diretta ed immediata, al “subentro”, anche a ritenere (sempre in ipotesi) sussistente l'obbligo per l'AIA di rideterminare la graduatoria.

Né ovviamente può risultare sufficiente a tal fine, ed in presenza di una graduatoria formulata nei termini già visti, la circostanza, meramente asserita nel ricorso, per cui il Preti si sarebbe collocato *“..al 6° posto della graduatoria finale risultando il primo candidato escluso dal contingente dei 5 ingressi finali”*, con il corollario che *“<<..Sotto il profilo strettamente aritmetico e della cd “prova di resistenza”, dovendo rimuovere il Sig. Abisso dalla graduatoria, il Sig. Fabiano Preti scorre dal 6° al 5° posto, rientrando a pieno titolo tra i 5 candidati idonei da inquadrare>>”*.

L'assenza (*alias*, mancata dimostrazione) di un interesse concreto ed attuale al ricorso sussiste, invero, anche rispetto alla domanda (proposta in via graduata rispetto a quella principale di rideterminazione della graduatoria, con inserimento del sig. Preti nella stessa), finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'AIA e l'emanazione nei confronti della stessa dell'onere di adottare un provvedimento espresso e motivato, entro un termine perentorio certo.

Ciò in quanto, nella prospettiva del ricorrente, tale provvedimento dovrebbe comunque prendere atto della sopravvenuta inidoneità della graduatoria, provvedendo alla rideterminazione della posizione del sig. Preti entro un termine perentorio e, dunque, all'inserimento dello stesso nella graduatoria degli “ammessi” (vedasi paragrafo relativo al quarto motivo di ricorso).

D'altro canto, la stessa diffida stragiudiziale del 25 settembre 2026 era dichiaratamente finalizzata ad ottenere *“..lo scorrimento della graduatoria del corso di qualificazione VMO e, per l'effetto, a disporre l'inquadramento del sig. Fabiano Preti nell'organico degli assistenti arbitrali VMO della C.A.N. per la stagione sportiva 2026/2027, con decorrenza immediata e con pieno esercizio delle relative funzioni”*, sul presupposto che *“la posizione del primo candidato escluso deve essere valutata alla luce della graduatoria, del contingente organico già deliberato e degli atti successivi che abbiano eventualmente inciso sulla copertura del posto; ove l'ente abbia già scelto di coprire un determinato numero di posti mediante una graduatoria, la posizione del candidato successivo può assumere consistenza di pretesa alla copertura sostitutiva della vacanza, anziché di mera aspettativa allo scorrimento”*.



La domanda, formulata in questa sede, di rideterminazione della graduatoria dei VMO ammessi, con “automatico” inserimento nella stessa del ricorrente, si presenta, del resto, inammissibile anche sotto un distinto profilo.

Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza per cui, per consolidata giurisprudenza, resta preclusa a questo Tribunale la possibilità d'imporre all'AIA l'espletamento di un *facere* (in termini, da ultimo, la decisione 0083/TFNSD-2026-2027, con i precedenti conformi ivi richiamati), e, *a fortiori*, di sostituirsi ad essa nell'espletamento di un'attività, che, per quanto si dirà meglio in seguito, conserva un sicuro margine di discrezionalità.

Più in generale, al di là del profilo dell'assenza dell'interesse al ricorso (invero già di per sé dirimente), va rimarcato che le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento, in quanto partono dall'erroneo presupposto che, a seguito del sopravvenuto giudicato federale riguardante la posizione del sig. Abisso, l'AIA sia tenuta a rideterminare la graduatoria dei VMO ammessi, inserendovi il sig. Preti, nella sua (asserita) qualità di primo degli idonei non ammessi, senza alcun, ulteriore margine di apprezzamento e discrezionalità.

In altri termini, verrebbe in rilievo un'attività vincolata dell'Associazione, a fronte della quale sarebbe configurabile un vero e proprio diritto all'assunzione (nel caso di specie, all'inserimento nella graduatoria degli ammessi) del sig. Preti.

Nondimeno, può richiamarsi in senso contrario la consolidata giurisprudenza in materia di concorsi pubblici, la quale, anche di recente, ha affermato l'inesistenza del diritto all'assunzione del concorrente dichiarato idoneo, non potendosi lo stesso considerare vincitore della procedura concorsuale (in termini, tra le altre, Cass., n. 217/2026, n. 19849/2025 e n. 31427/2021).

Nello specifico, è stato condivisibilmente affermato che “*..in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell'amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni.*”

2.3 Ciò posto, si deve osservare che la scelta di avvalersi dello scorrimento della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei non vincitori, come nel caso di specie, rientra nei poteri discrezionali dell'amministrazione alla luce del consolidato e condivisibile principio affermato da questa Corte secondo cui (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 31427 del 03/11/2021) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l'obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto - come si desume dal disposto di cui all'[art. 8](#), ult. comma, del [D.P.R. n. 3 del 1957](#), dettato per l'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori di un concorso - la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà dell'amministrazione.

3. Conseguentemente, è privo di pregio l'assunto del ricorrente che fonda il motivo di ricorso sulla esistenza del diritto all'assunzione considerato che il A.A. non può considerarsi vincitore della procedura concorsuale, come correttamente affermato dal giudice di primo grado. L'offerta pubblica ai fini della copertura dei posti messi a concorso esaurisce i suoi effetti all'esito della conclusione del procedimento di selezione che, si ripete, ha visto l'odierno ricorrente rientrare tra gli idonei” (così testualmente, la già richiamata Cass., n. 217/2026).

Ed invero, “*L'ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei. L'idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all'assunzione, atteso che l'amministrazione conserva un'ampia discrezionalità e ha una semplice facoltà, non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell'espletamento di un nuovo concorso, o, ancora, della soppressione del posto*” (così, Cons. Stato, n. 5936/2026, richiamata anche dall'AIA resistente, con i precedenti conformi ivi evocati).

Resta, dunque, confermata l'assenza di un diritto all'assunzione del candidato idoneo, residuando sul punto un margine di discrezionalità in capo all'ente interessato, chiamato ad una nuova manifestazione di volontà, a seguito di una rinnovata ponderazione degli interessi in gioco.

Contrariamente a questo sostenuto dal ricorrente, i principi testé esposti, per quanto dettati in materia di concorsi pubblici nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, devono trovare spazio anche rispetto a procedure (come quella qui in rilievo) non rivestenti carattere concorsuale in senso stretto.

Tali principi sono, infatti, espressione di elementari ed ineludibili esigenze di carattere generale (trasparenza ed imparzialità dell'azione dell'Ente/Associazione interessati, buon andamento degli stessi, anche sotto il profilo della salvaguardia della loro



autonomia in materia di reclutamento ed organizzazione del personale), da osservarsi nell'espletamento di ogni procedura selettiva riguardante una pluralità di aspiranti ad un limitato numero di posti, da ricoprire all'interno dell'Associazione che provvede al reclutamento.

L'operatività di tali principi è stata riconosciuta anche rispetto all'ipotesi di assenza "genetica" ed originaria, in capo a uno dei candidati vincitori, dei requisiti e presupposti per accedere al posto messo a concorso e, dunque, del titolo necessario per far parte di quella determinata graduatoria (così l'ipotesi di decadenza per invalidità del titolo di studio fatto valere, sottostante alla già citata Cass. n. 31247/2021).

D'altro canto, ipotizzare, come fa il ricorrente, il subentro automatico dell'idoneo nella copertura di uno dei posti originariamente deliberati (escludendo, per questa via, la ricorrenza di una ipotesi di scorrimento discrezionale), equivale, di fatto, a configurare il medesimo idoneo quale "vincitore", mentre la categoria dei "vincitori" è definita con riguardo all'approvazione (originaria) della graduatoria e all'utile collocamento della stessa (in termini, Cass., n. 25210/2024).

Quanto sopra smentisce la tesi difensiva, la quale pretenderebbe di distinguere, ai fini dell'operatività dei principi sopra esposti, tra ipotesi di vacanze "sopravvenute" (per dimissioni, rinunce e così via), rispetto alle quali l'Amministrazione sarebbe nella possibilità di valutare se scorrere o meno, e quelle (in cui rientrerebbe quella all'esame), connotate, per contro, dall'assenza *ab origine*, in capo ad uno degli ammessi, del titolo necessario per farvi parte, con l'affermata necessità di un vincolato ricalcolo della graduatoria.

Nella fattispecie all'esame, la correttezza delle conclusioni sopra formulate non è inficiata dal richiamo, per contro operato dal ricorrente, al fatto che l'AIA si sarebbe "auto-vincolata" all'assunzione di n. 5 VMO, esauendo la propria discrezionalità con l'adozione del C.U. n. 92 del 27 marzo 2026.

Orbene, tale, ultimo Comunicato ha effettivamente previsto, per la stagione sportiva 2026/2027, un organico complessivo di 25 VMO, con l'avvicendamento di 5 unità (peraltro, con l'arrivo di 5 "ex Arbitri da corso").

Nondimeno, per quanto già visto, l'offerta pubblica ai fini della copertura dei posti messi a concorso esaurisce i suoi effetti all'esito della conclusione del procedimento "originario" di selezione (che ha visto l'odierno ricorrente rientrare semplicemente tra gli idonei non ammessi), residuando in capo all'AIA, pur a seguito del più volte richiamato giudicato federale, un margine di discrezionalità nella rideterminazione della graduatoria VMO, con l'eventuale copertura del posto lasciato libero dal sig. Abisso.

Allo stesso modo e per le medesime ragioni, la previsione, prevista dall'art. 30 del Regolamento Organi Tecnici dell'AIA (alla cui stregua il Comitato Nazionale delibera l'inserimento nell'organico dei VMO degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti richiesti, "*risultati ai primi posti della graduatoria del corso di qualificazione fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati*"), deve ritenersi stata rispettata nel caso all'esame.

L'Associazione, all'esito dell'originaria procedura di selezione, ha, infatti, correttamente inserito nella graduatoria "utile" i nominativi dei 5 candidati idonei ammessi, salvo poi successivamente ritenere, nella sua discrezionalità, di non provvedere alla sostituzione di uno di essi, stimando, a seguito di una rinnovata ponderazione degli interessi in gioco, che l'organico VMO potesse adeguatamente funzionare anche nella composizione di 24 unità.

In conclusione, per tutto quanto sopra rappresentato, il presente ricorso va rigettato.

Nondimeno, nella novità e complessità delle questioni trattate, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.

IL RELATORE
Nicola Ruggiero

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 30 ottobre 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai